

Gentili dottori,

vi informiamo che il 24/02/2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del D.L. 202/2024, cosiddetto "Decreto Milleproroghe".

Tra le principali misure che impattano su imprese e cittadini segnaliamo la riapertura della rottamazione-quater, il posticipo della trasmissione dei dati allo SDI per le fatture sanitarie, l'obbligo della stipula di polizze cd. "catastrofali" e la proroga della possibilità di stipula dei contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi.

RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

Una delle novità più importanti riguarda la possibilità di riammissione alla Rottamazione quater per i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, hanno visto decadere la definizione agevolata per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.

Questi contribuenti, fino a ieri formalmente decaduti, potranno fruire della riammissione presentando entro il 30 aprile 2025 una dichiarazione telematica e non dovranno più rispettare le vecchie scadenze di legge, tra cui quella del 28.02.2025. Tutti gli importi non versati, compresi quelli originariamente previsti per il triennio 2025-2027, saranno inglobati nella riapertura e saranno liquidati attraverso una specifica comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) che verrà trasmessa entro il 30.06.2025.

Questo significa che il debitore non dovrà rispettare un doppio piano di versamenti - quello della domanda iniziale e quello dell'istanza di riammissione - ma deve seguire solo quest'ultima.

Il debitore a sua scelta indicherà nella nuova istanza se effettuare il pagamento:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- oppure in un massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con le prime due scadenze il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Potranno proporre istanza di riapertura dei termini anche i soggetti che non hanno mai pagato alcuna delle rate stabilite nella vecchia definizione agevolata ma ricordiamo che anche la riammissione è soggetta alle medesime regole generali della rottamazione e pertanto sarà sufficiente saltare una qualsiasi delle rate o pagarla con ritardo superiore a 5 giorni per decadere dalla procedura.

È utile anche segnalare che, non appena l'AdER avrà pubblicato la nuova modulistica, sarà sicuramente interesse del debitore affrettarsi a inviare la domanda nel più breve tempo possibile in quanto già la sola presentazione dell'istanza consente di anticipare alcuni vantaggi della sanatoria quale il venir meno del blocco dei pagamenti da parte di enti pubblici e il divieto per l'AdER di avviare nuove azioni esecutive o cautelari.

Segnaliamo per ultimo che i contribuenti che sono in regola con i pagamenti, invece, devono necessariamente rispettare le scadenze originarie della rottamazione, compresa quella del 28 febbraio prossimo, altrimenti perderanno tutti i benefici, con ripristino quindi degli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi e aggio.

FATTURE SANITARIE - PROROGA AL 31.12.2025 DIVIETO TRASMISSIONE DEI DATI ALLO SDI

Il Decreto "Milleproroghe" interviene estendendo fino al 31 Dicembre 2025 (in precedenza il termine era fissato per il 31 marzo 2025 - cfr. ns. circolare n. 01/2025 del 17.01.2025) il divieto di emissione delle fatture elettroniche per le spese/prestazioni sanitarie svolte nei confronti dei cittadini.

Pertanto, ancora per tutto il 2025, sarà obbligatorio per tutti gli operatori sanitarie (farmacie comprese) emettere le fatture in formato analogico/cartaceo nei confronti delle persone fisiche per tutte le spese/prestazioni sanitarie fornite.

OBBLIGO DI STIPULA DELLE POLIZZE C.D. CATASTROFALI

IL Decreto conferma che a partire dal 31 marzo 2025, tutte le imprese italiane (escluse quelle agricole) saranno obbligate ad avere un'assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Pur rappresentando un ulteriore costo ed appesantimento, questo obbligo di assicurazione

consentirà probabilmente alle imprese di affrontare meglio le situazioni emergenziali legate a eventi calamitosi, riducendo la dipendenza dagli aiuti pubblici.

Il requisito riguarda tutte le imprese (non quelle agricole) che sono tenute ad iscriversi alla Camera di Commercio. Non sono interessati dall'obbligo i professionisti e lavoratori autonomi. La polizza assicurativa nello specifico dovrà coprire dai danni causati direttamente da eventi catastrofici (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) ai seguenti beni:

- immobili e terreni;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Non dovrebbe esserci l'obbligo di assicurare per calamità gli arredi, i mobili, gli automezzi e le macchine d'ufficio.

Inoltre, l'IVASS per supportare le aziende nella ricerca della polizza assicurativa più adatta alle loro esigenze dovrà creare un portale online che permetterà di confrontare in modo trasparente le diverse offerte assicurative disponibili sul mercato, facilitando così la scelta della soluzione più conveniente e idonea.

Non sono per il momento previste sanzioni per la mancata sottoscrizione della polizza in argomento, ma dell'inadempimento si terrà conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche".

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI

E' stata prorogata a tutto il 2025 la possibilità di stipulare ancora contratti a tempo determinati di durata superiore a 12 mesi (non oltre i 24 mesi) anche solo per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (qualora la contrattazione collettiva non abbia previsto proprie causali).

R.E.N.T.R.I.

Le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi (tra cui anche le farmacie) saranno obbligate a iscriversi al Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti secondo scadenze progressive legate al numero di dipendenti.

Il R.E.N.T.R.I. prevede la graduale sostituzione delle attuali modalità cartacee dei Registri di carico e Scarico e del Formulario di identificazione dei rifiuti con le nuove modalità digitali connesse all'impiego di nuovi modelli di tali documenti.

Le imprese (anche le farmacie quindi) produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi saranno tenute a iscriversi al Registro secondo i seguenti termini:

- entro il 14 aprile 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.